

Stato, hanno continuato a delinquere e quanti, con le loro accuse false, hanno contribuito alla tortura di innocenti.

Insomma, alla scadenza del termine, si dovrà fare un monitoraggio, né più né meno, del tipo di quello che è stato fatto, tempo fa, per le sentenze emesse dalla prima sezione della Corte di Cassazione, il cui presidente è stato assolto con sentenza passata in giudicato dalle infamanti accuse mosse a suo carico.

Soltanto dopo quest'attenta analisi sarà possibile valutare,...

PRESIDENTE. Onorevole Mancini...

GIACOMO MANCINI. ...scevro da ogni condizionamento esterno, con serenità, se continuare con provvedimenti di tale tipo o se imboccare un'altra direzione più rispettosa delle libertà individuali di ogni cittadino. Grazie.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Avverto che la votazione avrà luogo a scrutinio palese.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mancini 3.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	384
<i>Votanti</i> .....	380
<i>Astenuti</i> .....	4
<i>Maggioranza</i> .....	191
<i>Hanno votato sì</i> .....	31
<i>Hanno votato no</i> ..	349).

Anche la prossima votazione avrà luogo a scrutinio palese.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 3.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	384
<i>Votanti</i> .....	381
<i>Astenuti</i> .....	3
<i>Maggioranza</i> .....	191
<i>Hanno votato sì</i> .....	355
<i>Hanno votato no</i> ..	26).

***(Esame dell'articolo 4 - A.C. 3288)***

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4 delle proposte emendative ad esso presentate *(vedi l'allegato A - A.C. 3288 sezione 6)*.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

LUIGI VITALI, *Relatore*. Signor Presidente, il parere della Commissione è contrario su tutte le proposte emendative presentate all'articolo 4, ad eccezione dell'emendamento Pisapia 4.2 ove riformulato nel modo seguente: « per delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale ovvero per delitti posti in essere per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico commessi precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge ».

PRESIDENTE. Il Governo ?

GIUSEPPE VALENTINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Avverto che la votazione avrà luogo a scrutinio segreto.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Taormina 4.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti .....	388
Votanti .....	386
Astenuti .....	2
Maggioranza .....	194
Voti favorevoli .....	59
Voti contrari .....	327).

Prendo atto che l'onorevole Cozzi non è riuscito a votare.

Passiamo all'emendamento Pisapia 4.2.

Prendo atto che l'onorevole Pisapia accetta la riformulazione proposta dal relatore.

Avverto che la votazione avrà luogo a scrutinio segreto.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 4.2, nel testo riformulato, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti .....	387
Votanti .....	386
Astenuti .....	1
Maggioranza .....	194
Voti favorevoli .....	352
Voti contrari .....	34).

Prendo atto che l'onorevole Cozzi non è riuscito a votare.

Avverto che l'emendamento Buemi 4.4 è precluso a seguito dell'approvazione dell'articolo 2 e che la votazione dell'articolo 4 avrà luogo a scrutinio palese.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 4, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti .....	384
Votanti .....	372
Astenuti .....	12
Maggioranza .....	187
Hanno votato sì .....	359
Hanno votato no ..	13).

Prendo atto che l'onorevole Cozzi non è riuscito a votare.

#### (Esame dell'articolo 5 – A.C. 3288)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (*vedi l'allegato A – A.C. 3288 sezione 7*).

GIANNICOLA SINISI. Ritiro il mio emendamento 5.1, Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene.

Nessuno chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

Avverto che la votazione dell'articolo avrà luogo a scrutinio palese.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 5.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti .....	393
Votanti .....	386
Astenuti .....	7
Maggioranza .....	194
Hanno votato sì .....	384
Hanno votato no ..	2).

Prendo atto che l'onorevole Cozzi non è riuscito a votare.

#### (Esame dell'articolo 6 – A.C. 3288)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 6 (*vedi l'allegato A – A.C. 3288 sezione 8*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo state presentate proposte emendative, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 6.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	395
<i>Votanti</i> .....	383
<i>Astenuti</i> .....	12
<i>Maggioranza</i> .....	192
<i>Hanno votato sì</i> .....	370
<i>Hanno votato no</i> ..	13).

***(Dichiarazioni di voto finale – A.C. 3288)***

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mazzoni. Ne ha facoltà.

ERMINIA MAZZONI. Signor Presidente, brevemente volevo puntualizzare che questo è un provvedimento, al di là dei momenti di contrasto che sono emersi nella discussione in Assemblea, che il gruppo dell'UDC condivide. Esso interviene modificando due norme della legge n. 354 del 1975, recante la disciplina dell'ordinamento penitenziario, in particolare l'articolo 4-*bis* e 41-*bis*, secondo comma, che sono specificamente mirate a disciplinare il trattamento penitenziario.

La proposta in esame recepisce le indicazioni formulate dalla Commissione di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata nonché l'orientamento espresso a più riprese dalla Corte costituzionale e interviene sulla materia dando in particolare risposta all'esigenza, emersa largamente, di inserire in maniera stabile nel nostro ordinamento le misure previste dall'articolo 41-*bis*.

Rispetto alla stabilizzazione di queste misure previste dal 41-*bis*, devo precisare che in realtà la proposta del Governo prevedeva ancora una volta una proroga, che quindi lasciava alla misura un carattere temporaneo. Questa stabilizzazione è

stata operata grazie al passaggio al Senato ed è stata condivisa dai lavori della Commissione giustizia della Camera; quindi viene condivisa anche da questa Assemblea. L'intervento fondamentalmente mira ad aggiungere anche alla disciplina un adeguamento storico, inserendo anche la previsione di illeciti di più recente emersione, quali i reati di terrorismo, di eversione dell'ordine democratico mediante atti di violenza, di tratta delle persone, di riduzione in schiavitù.

L'articolo 4-*bis* in particolare viene modificato e riformulato attraverso l'esplicita individuazione delle regole di trattamento penitenziario che dalla normativa attualmente vigente vengono lasciate alla decretazione. Quindi, viene operata anche una attenuazione del carattere afflittivo delle misure previste dall'articolo 41-*bis* e dall'articolo 4-*bis* e questa attenuazione è avvenuta anche grazie al contributo dato all'interno della Commissione.

Un elemento sul quale ritengo di dover soffermare l'attenzione è in particolare quello relativo alle collaborazioni. La formulazione iniziale lasciava delle difficoltà di interpretazione; con la nuova formulazione si ha una modulazione del carattere del collegamento all'attività di collaborazione dei detenuti, per cui con il testo riformulato, che noi andiamo a votare, i benefici vengono concessi anche in assenza di una collaborazione, purché si accentui la mancanza del collegamento con organizzazioni criminali. Questo è un dato particolarmente importante perché collegare la concessione del beneficio alla collaborazione alle indagini sicuramente avviava un circolo vizioso consistente nell'indurre alla collaborazione, arrecando sicuramente un danno non da poco alla volontarietà della collaborazione da parte dei detenuti, verso la quale lo Stato e la magistratura che indaga devono sicuramente tendere.

Complessivamente, il testo è condivisibile; riteniamo sia un notevole passo in avanti adottare un provvedimento di questa natura ed inserire stabilmente nel nostro ordinamento le misure previste dall'articolo 41-*bis*, cosa che fino ad oggi non

si è avuto il coraggio di realizzare. Infatti, ci si era sempre affidati ad una proroga che, automaticamente, rappresentava una scarsa capacità di assumere responsabilmente una posizione netta nei confronti di misure indubbiamente coercitive, indubbiamente limitative della libertà personale, ma senza dubbio capaci di dare dei colpi efficaci alla criminalità organizzata. In questa ottica annuncio il voto favorevole dell'UDC (CCD-CDU) al disegno di legge in esame (*Applausi dei deputati del gruppo dell'UDC (CCD-CDU)*).

**PRESIDENTE.** Constato l'assenza dell'onorevole Serena, che aveva chiesto di parlare per dichiarazione di voto: s'intende che vi abbia rinunciato.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

**GIULIANO PISAPIA.** Signor Presidente, non è possibile affrontare e confrontarsi su una questione così delicata come quella riguardante le modifiche alla legge Gozzini prescindendo dai principi costituzionali secondo i quali la pena deve tendere anche alla rieducazione del condannato e non può consistere in trattamenti contrari al senso di umanità. È stato già detto nel corso della discussione sulle linee generali e nelle dichiarazioni di voto sugli emendamenti ma è doveroso ribadirlo: questo provvedimento, in particolare l'articolo 1, non solo lede i principi base di uno Stato di diritto ma determinerà effetti ben diversi da quelli auspicati.

La nostra volontà e la nostra costante ricerca di un punto di equilibrio tra esigenze di sicurezza della collettività, tutela dei diritti individuali e interesse dello Stato al reinserimento dei detenuti, anche al fine di limitare per quanto umanamente possibile la recidiva, non hanno trovato e non trovano, in questo provvedimento, una risposta convincente. Anzi, forte è il rischio di effetti opposti a quelli voluti, cioè, fare di tutto affinché chi ha commesso un reato, anche grave, esca definitivamente dal circuito perverso della criminalità quale premessa per contrastare, debellare e sconfiggere definitivamente la mafia e la

criminalità organizzata. Sarebbe stato possibile ottenere questo risultato se solo si fosse tenuto conto degli insegnamenti della Corte costituzionale, delle motivazioni con cui la Corte europea dei diritti dell'uomo ha, più volte, condannato il nostro paese, nonché del rapporto del Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa, che ha ritenuto quello previsto dall'articolo 41-*bis* un trattamento tra i più duri finora osservati. Invece, si è andati in senso opposto e ne è scaturito un testo che potrà, forse, dare una risposta all'opinione pubblica, come del resto ammesso dallo stesso rappresentante del Governo nella discussione sulle linee generali, ma che, certamente, non sarà tale da incidere efficacemente nella lotta al contropotere mafioso, con il rischio, come bene hanno evidenziato tanti colleghi, che si salvino le apparenze e forse si appaghino le coscienze ma che si finisca anche con il procrastinare a chissà quando gli altri e ben diversi interventi necessari e concretamente efficaci per contrastare la criminalità.

Una seria analisi della lotta alla mafia in questi ultimi anni dimostra che ben altri e ben diversi erano, sono, saranno e dovranno essere i provvedimenti indispensabili e prioritari, non solo sul piano giudiziario ma, soprattutto, su quello sociale. Solo risolvendo i problemi del lavoro, della disoccupazione tristemente dilagante, della mancanza di acqua in vaste zone del nostro paese, di un effettivo controllo sugli appalti, sarà possibile impedire che il contropotere mafioso sia più credibile dello Stato e, conseguentemente, sconfiggere definitivamente chi continua ad imperare con l'intimidazione e la violenza in intere regioni d'Italia.

Ebbene, invece di intervenire su tali problemi che riguardano la vita quotidiana e la sopravvivenza di tanti cittadini, il Governo ha proposto, e sono state anche approvate, nella legge finanziaria, norme vergognose che favoriscono e premiano l'illegalità. Nel contempo, con questo provvedimento, si demolisce ulteriormente la legge Gozzini che, invece, ha lo scopo ed ha avuto l'effetto di reinserire nella società

e nella convivenza civile chi, dopo aver fatto parte di associazioni illegali, ha fatto una scelta definitiva di legalità.

Quale collegamento, colleghi, può esservi se non in presenza di una concezione inaccettabile dello Stato di diritto, tra la lotta alla criminalità e l'articolo 1 del provvedimento al nostro esame (che fra poco voteremo) che restringe ulteriormente gli ambiti di applicazione delle misure alternative al carcere anche nei confronti di chi ne è pienamente meritevole?

La lotta al crimine è tanto più efficace quanto più rispetta i principi di uno Stato di diritto e quanto più si combatte l'ingiustizia sociale. È inaccettabile che in uno Stato democratico per tutelare la non discussa esigenza di sicurezza dei cittadini si decida di adottare misure vessatorie ed inique che contrastano col senso di umanità ed i diritti costituzionali. Il dettato costituzionale non viene certo rispettato — e mi limito solo a fare un esempio — quando si fa diventare definitiva una norma eccezionale ed emergenziale senza neppure le garanzie di una sua giurisdizionalizzazione.

A ingiustizia, purtroppo, si aggiunge altra ingiustizia. Il contenuto — è già stato ricordato, ma giova ripeterlo — dell'articolo 1 della legge sull'ordinamento penitenziario, che ne indica i principi direttivi, è preciso e tassativo: il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona; il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio che essi non sono considerati colpevoli fino alla condanna definitiva; nei confronti del condannato deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda al loro reinserimento sociale; non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con le esigenze necessarie per mantenere l'ordine e la disciplina. Si tratta di precetti la cui finalità, giova ricordarlo, è quella, come ci ha insegnato la Consulta, di dare attuazione all'articolo 27 della Carta costituzionale, per cui l'imputato

non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva e le pene devono tendere alla rieducazione del condannato.

Alessandro Margara, con l'intelligenza, la sensibilità e l'autorevolezza che gli derivano dal fatto di essersi occupato da decenni, come magistrato e studioso, del rapporto tra carcere e società (è il più autorevole esperto della materia), ha recentemente sottolineato come il nuovo articolo 41-bis e, ancor più, le modifiche all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario, non rispettino le indicazioni della Corte costituzionale e snaturino la funzione della pena.

Nel nostro sforzo di modifica del testo approvato dal Senato ci siamo rifatti proprio alle direttive della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo: abbiamo tenuto conto delle preziose indicazioni di associazioni, da Antigone all'Unione delle camere penali, che da sempre si battono per il rispetto dei diritti e delle garanzie individuali in un'ottica di efficace lotta al crimine. Abbiamo fatto di tutto per modificare un testo che continuiamo, malgrado i limitati miglioramenti approvati in sede di Commissione giustizia e di Assemblea, a ritenere foriero di conseguenze negative sotto diversi profili.

Siamo ben consapevoli del fatto che nel tentativo di modificare il testo approvato dal Senato, senza stravolgerne le finalità, abbiamo portato avanti, con pochi altri in Parlamento e nel paese, una battaglia non certo popolare per chi non ne conosce i contenuti, ma di certo coerente per chi si è sempre battuto per il rispetto delle garanzie, per una diversa concezione della pena, per la presunzione di non colpevolezza fino alla condanna definitiva, per un carcere che sappia coniugare umanità, tutela dei diritti individuali, dovere di dare una risposta alle esigenze di sicurezza della collettività; siamo abituati a batterci per obiettivi giusti anche quando questi sono difficili.

Come dimenticare, del resto, i danni creati allo Stato di diritto dalle leggi emergenziali a cui non molti si sono opposti anche nei momenti più difficili,

nonché il fatto, dalla stessa Corte costituzionale ribadito in più occasioni, che le leggi eccezionali, dovute a situazioni di particolare emergenza, si conciliano con il dettato costituzionale solo se limitate nel tempo?

Sovvengono, in momenti come questi, le parole di Leonardo Sciascia quando, spesso isolato, si batteva contro leggi inique e per questo veniva attaccato da fronti politici opposti. Egli scriveva in quegli anni, con l'amarezza nel cuore: sono stanco di essere frainteso, di essere accusato di alleanze oggettive con questi o con quelli. È il caso di dire, qui ed ora, che la trovata delle alleanze oggettive, mossa in accusa a chi difende certi diritti civili che si vogliono dimenticare o a chi discorda da opinioni che si vogliono totalitarie, è uno dei ricatti che più pesano nella vita italiana, che di ricatti non si può dire povera.

Leonardo Sciascia, ne sono convinto, sarebbe accanto a noi in momenti come questi, pur nel rispetto che abbiamo di opinioni diverse dalle nostre.

Ci siamo sempre battuti, con tutte le nostre forze e senza tentennamenti, contro la mafia e siamo profondamente convinti che è un dovere impedire che chi è detenuto possa avere contatti con le organizzazioni criminali, ma nel contempo intendiamo essere coerenti e non accettare che, alla limitazione della libertà personale e a quelle misure necessarie per evitare che un detenuto possa continuare ad avere rapporti illeciti con l'esterno, si aggiungano restrizioni inutilmente afflittive e, quindi, a nostro avviso, anche incostituzionali.

Le limitazioni ai benefici della cosiddetta legge Gozzini, la messa a regime dell'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, la mancanza di un controllo giurisdizionale sulla sua applicazione, il continuare, in generale, in un'ottica emergenziale, non possono trovare il nostro consenso.

Il gruppo di Rifondazione comunista voterà, quindi, contro il provvedimento. Continuiamo ad essere convinti, infatti, che ogni detenuto recuperato è un pericolo in meno per la collettività e che dovere

giuridico, politico e morale di uno Stato di diritto sia quello di garantire contemporaneamente il diritto alla sicurezza e la sicurezza dei diritti (*Applausi dei deputati dei gruppi di Rifondazione comunista, dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, Misto-Comunisti italiani e Misto-Verdi-l'Ulivo e del deputato Biondi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Carboni. Ne ha facoltà.

FRANCESCO CARBONI. Signor Presidente, il gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo esprimerà un voto favorevole sul disegno di legge in esame, condividendo l'impianto con riferimento a tutti i tre punti che riteniamo essenziali: la modifica degli articoli 4-bis e 41-bis dell'ordinamento penitenziario ed il sistema delle videoconferenze. Dovevamo affrontare due questioni politiche di fondo e, a mio avviso, lo abbiamo fatto in maniera giusta: mi riferisco alla stabilizzazione del provvedimento ed alla giurisdizionalizzazione.

Quanto alla stabilizzazione, a nostro avviso, la stessa si rendeva necessaria per due ragioni: intanto, per i problemi che la Corte costituzionale ha posto con numerose sentenze, soprattutto in riferimento alla temporaneità (che, peraltro era solo formale, dal momento che il provvedimento veniva reiterato da circa dieci anni) e perché si tratta di un provvedimento giusto, che ha prodotto risultati positivi nella lotta contro la criminalità organizzata e, in particolare, nei confronti della mafia.

Per quanto riguarda la seconda questione, ossia la giurisdizionalizzazione, abbiamo ritenuto — come d'altronde la maggioranza del Parlamento — che la responsabilità della gestione di questo particolare settore dovesse essere attribuita essenzialmente alla sfera politica e non a quella giurisdizionale e che, quindi, l'iniziativa per l'applicazione della norma di cui all'articolo 41-bis, comma 2, dovesse rimanere in capo al ministro della giustizia.

In sostanza, il Senato ha svolto un buon lavoro che la Commissione giustizia

della Camera ha recepito e che ci auguriamo l'Assemblea confermi. Con la stabilizzazione è stato varato un nuovo impianto normativo; si è ritenuto, infatti, che le norme che oggi vengono esaminate siano uno strumento positivo del nostro ordinamento, avendo svolto un'azione significativa nella lotta alla criminalità organizzata e, in particolare, alla mafia.

Oggi il provvedimento viene liberato da tutta una serie di limiti negativi che le sentenze della Corte costituzionale e della Corte europea avevano in qualche modo segnalato e, quindi, risponde appieno a quelle esigenze sia di lotta alla mafia ed alla criminalità organizzata (che è la finalità che il provvedimento si pone) sia di rispetto delle garanzie costituzionali e delle garanzie che il cittadino detenuto deve avere nel corso dell'espiazione della pena.

Riteniamo, quindi, che oggi il testo, rispetto al precedente impianto, sia notevolmente migliorato. È evidente che la prima applicazione ci dirà, anche attraverso il vaglio dei giudici di merito, della Cassazione e, se del caso, della Corte costituzionale, se la disciplina che abbiamo proposto sia quella migliore. Certamente, vi saranno le condizioni per migliorarla ulteriormente se ciò sarà necessario, ma oggi riteniamo che tale provvedimento costituisca un notevole passo in avanti nella lotta nei confronti della criminalità organizzata.

Per queste ragioni, esprimeremo senz'altro un voto favorevole.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Craxi. Ne ha facoltà.

Ricordo all'onorevole Craxi che ha due minuti di tempo a disposizione.

**BOBO CRAXI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, parlo anche a nome del collega Milioto. Avevamo promesso per la fine dell'anno un provvedimento di clemenza e di perdono, invece questo Parlamento introduce definitivamente misure restrittive ed un trattamento penitenziario vessatorio, ai confini della tortura.

Si fa ciò, probabilmente violando anche norme di carattere internazionale che regolano i diritti umani e, quindi, in qualche modo, stravolgendo l'impostazione anche perdonista che il dibattito politico nel nostro paese aveva in qualche modo fatto intendere, comprendere e capire.

Nessuno intende essere associato alla presupposta complicità di coloro che sono gli oggetti del trattamento penitenziario. Sta di fatto, però, che tali misure sono — lo ripeto — inutilmente peggiorative ed indicano una tendenza di carattere politico che non può non apparire a tutti noi molto chiara.

Resta naturalmente la Corte, e la capacità che avrà di esprimere un senso di giustizia più compiuto e correggere, diversamente da quanto siamo stati capaci di fare in sede parlamentare, questo disegno di legge.

Resta l'amaro in bocca per chi ha condotto una battaglia aperta e lo ha fatto da un punto di vista garantista e facendo convergere su tali orientamenti di giustizia un'area politica i cui valori socialisti si sono uniti a difesa di quelli che consideriamo principi fondamentali dell'umanità. Una lotta contro la criminalità è tanto più convincente quando essa sa essere anche giusta (*Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Liberal-democratici, Repubblicani, Nuovo PSI e Misto-Verdi-l'Ulivo*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cento. Ne ha facoltà. Onorevole Cento, mi permetto di ricordarle che il suo gruppo ha abbondantemente consumato il tempo a disposizione, dunque mi rimetto al suo buon cuore.

**PIER PAOLO CENTO.** Signor Presidente, sarò brevissimo. Intervengo solo per dire che i deputati Verdi voteranno contro questo provvedimento riportandomi alle ragioni che negli interventi del sottoscritto e del collega Boato hanno motivato il sostegno agli emendamenti presentati ed il giudizio sui singoli articoli.

Il nostro, ovviamente, è un « no » forte alla lotta contro la mafia e la criminalità

organizzata. Tuttavia, vi è la necessità di segnalare un impegno che rispetti i diritti delle persone anche nel momento in cui si affrontano questioni così importanti come quella di oggi (*Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Verdi-l'Ulivo e Misto-Liberal-democratici, Repubblicani, Nuovo PSI*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Moroni, alla quale ricordo che ha un minuto a disposizione. Ne ha facoltà.

**CHIARA MORONI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo solo per annunciare la mia astensione su questo provvedimento. Il voto di oggi non ha solo una valenza tecnica, non riguarda soltanto l'organizzazione del trattamento penitenziario: è un voto che coinvolge profondamente la coscienza e la civiltà del nostro paese.

Personalmente non credo si possa correre il rischio di abolire definitivamente l'articolo 41-*bis*. Non voterò, dunque, contro il provvedimento all'esame dell'Assemblea. Ritengo, però, ingiusto che si possa avanzare il sospetto di volerlo abolire o, ancor peggio, l'accusa di eventuali collusioni nei confronti di chi ha espresso legittimamente dubbi circa il merito di tale provvedimento. Al tempo stesso, la mia cultura e la mia volontà garantista mi impediscono di votare a favore. Sarebbe grave, infatti, se uno strumento di emergenza venisse elevato al rango di legislazione definitiva. Vorrebbe dire consacrare definitivamente la legislazione di emergenza e riconoscerle, così, una dimensione permanente. Ritengo che questo sia un controsenso che può provocare ambigui precedenti. Per questo mi asterrò.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buemi. Ne ha facoltà.

**ENRICO BUEMI.** Signor Presidente, i Socialisti democratici italiani confermano il loro impegno più determinato e convinto alla lotta alla mafia che negli anni ci ha visti sempre in prima fila pagando anche

prezzi altissimi come la morte di sindacalisti socialisti generosi quali Placido Rizzotto, Salvatore Carnevale ed altri ancora.

Dunque, il giudizio negativo che esprimiamo rispetto a questo provvedimento deve tenere conto del nostro passato ed anche del nostro presente che è convinto di una lotta senza quartiere alla mafia. Tale lotta, però, non può far venir meno il rispetto di principi fondamentali del nostro diritto costituzionale. Inoltre, qualsiasi iniziativa di carattere giudiziario non può far venir meno i principi di garanzia per tutti coloro che si trovano in una situazione di verifica da parte dell'autorità inquirente.

I provvedimenti di ulteriore restringimento delle libertà individuali necessari a fronte di rischi di permeabilità tra l'interno e l'esterno del carcere non possono essere assunti semplicemente dall'autorità politico-amministrativa senza alcun tipo di verifica.

Riteniamo che l'abbandono del regime transitorio dell'articolo 41-*bis*, senza l'affidamento alla magistratura della valutazione più generale rispetto alla necessità di applicazione di questa norma, sia un errore che incide fortemente sui principi di garanzia generali, che devono essere assicurati a tutti i cittadini (detenuti e non). Pertanto la nostra non è una posizione contraria all'articolo 41-*bis*, ma alle modalità ed alla negazione dei principi di garanzia, che invece avrebbero dovuto essere garantiti a tutti coloro che si trovano — per ragioni anche connesse alla loro responsabilità — a doverne subire le conseguenze.

I Socialisti democratici italiani pertanto riconfermano la loro contrarietà all'applicazione in questi termini del provvedimento e non al provvedimento in sé stesso, che ha le sue ragioni e la sua necessità, in un momento particolare come quello attuale (*Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Socialisti democratici italiani e Misto-Verdi-l'Ulivo*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Cercherò in questo mio breve intervento di portare in quest'aula, come contributo, le ragioni di fondo che hanno ispirato e che ispirano il gruppo della Margherita nel sostenere questo provvedimento. Ragioni di fondo che sono assai diverse da quelle enunciate in quest'aula e che fanno riferimento a principi di libertà, così come al trattamento umanitario delle persone detenute, per le quali non mettiamo assolutamente in dubbio, anzi ne siamo certissimi, che questi debbano essere capisaldi del nostro ordinamento.

Ma più semplicemente riteniamo non sia questa la sede, né la materia, perché qui non si sta discutendo se un cittadino debba essere più o meno libero, così come non si sta discutendo se una persona detenuta debba essere trattata più o meno umanitariamente. Si sta invece discutendo di un altro fatto, assai diverso ed assai più preoccupante: se persone che sono coinvolte in crimini mafiosi (o crimini di natura associativa) possano, nonostante la condizione di detenuti, continuare a comandare ed a perpetrare orribili delitti dalla condizione carceraria. Questa è la questione per la quale stiamo discutendo e la ragione per la quale abbiamo sostenuto e sosteniamo l'articolo 41-*bis*.

Infine, signor Presidente, vorrei dire a tutti i colleghi — che pure hanno voluto discutere della questione relativa all'articolo 4-*bis* e anche delle altre questioni ad esso collegate, annunciando in qualche misura che si sta compiendo una colossale ingiustizia — che mi è stato insegnato che la peggiore delle ingiustizie è trattare situazioni differenti in modo eguale. Ma ritenete davvero che la condizione di un piccolo scippatore sia la stessa di quella di un grande boss mafioso? Ritenete che la loro pericolosità e che il trattamento rieducativo carcerario debba essere lo stesso? Vi sembra che ciò sia normale e giusto?

Questa è la ragione per la quale l'articolo 41-*bis* è stato introdotto nel nostro ordinamento: per la semplice e banale considerazione che un conto è partecipare di crimini individuali, un altro è parteci-

pare di crimini organizzati attraverso associazioni che hanno una radicata e storica presenza sul nostro territorio.

Due questioni abbiamo discusso in maniera specifica. La prima relativa alla stabilizzazione di queste misure nel nostro ordinamento. Al riguardo, signor Presidente, onorevoli colleghi, sappiamo che con queste disposizioni si aprirà una nuova stagione di verifiche costituzionali. Ma, come ho detto, certamente non ci possono preoccupare le verifiche costituzionali; ci deve preoccupare piuttosto una battuta di arresto nella lotta alla mafia. A questa stagione di nuove verifiche noi andiamo con cuore assolutamente fiducioso, nella convinzione di aver fatto fino in fondo il nostro dovere. Vi erano alcune ragioni che militavano a favore di questa scelta. La prima ragione è che a ogni scadenza del termine previsto dalla legge si affacciava un nuovo fermento all'interno delle carceri: una nuova stagione di provocazioni; una nuova stagione di minacce. A queste stagioni ricorrenti occorre mettere la parola fine e credo che ciò sia stato fatto opportunamente con questo provvedimento.

La seconda questione — signor Presidente, onorevoli colleghi — è che noi abbiamo voluto questa stabilizzazione, pur con tutte le perplessità e con tutte le preoccupazioni esistenti, in quanto riteniamo che questa misura, nei dieci anni passati, abbia dato buona prova di sé e che non riguardi affatto una stagione emergenziale, ma un trattamento rieducativo diverso, misure di sicurezza diverse, per persone diverse all'interno del carcere.

Non sfuggirà a nessuno che vi è stata una tipizzazione di tutto il trattamento all'interno della struttura penitenziaria, che oggi non è più affidato ad un decreto del ministro, essendo ormai previsto per legge. Vorrei precisare, con chiarezza, che una delle poche sentenze che hanno posto questioni in maniera assai determinata, come limiti all'articolo 41-*bis*, vuole che l'osservazione del trattamento rieducativo continui e non venga sospeso.

È sbagliato affermare che non vi è alcun controllo giurisdizionale. Reputiamo

che la politica della sicurezza compete allo Stato e per esso al Governo e che ai giudici competano le verifiche. Voglio ricordare, tra l'altro, che esiste un potere di reclamo affidato agli interessati e che può essere esercitato entro dieci giorni dalla data del provvedimento.

Non ritenevamo e non riteniamo che debba essere caricata sui giudici la responsabilità per la lotta alla mafia nel nostro paese. Abbiamo anche detto che questa osservazione e questo trattamento rieducativo devono continuare nel tempo. Il ministro, in ogni momento, può revocare il provvedimento, oltre ai poteri di reclamo attribuiti al tribunale di sorveglianza. Crediamo che, nel loro insieme, tutte queste misure siano giuste.

Tuttavia, voglio concludere con una sola osservazione: la legge Gozzini, qui invocata, è ormai remota nel tempo. Nel 1989, è entrato a far parte del nostro ordinamento il nuovo codice di procedura penale e non credo sia uno scandalo se, alla luce del nuovo processo, che vuole che la prova si formi nel contraddittorio delle parti, oralmente e nella pienezza della possibilità di esercizio dei diritti di difesa, si apporta qualche ritocco alla legge Gozzini. Non è uno scandalo in quanto quella legge fu emanata e fu voluta quando il nostro era un sistema inquisitorio, nel quale la prova veniva formata dalla polizia e dall'autorità giudiziaria.

Oggi, il sistema è diverso e dobbiamo prendere atto di questa diversità. Infatti, dobbiamo coniugare i diritti di difesa dell'imputato con le garanzie di sicurezza dei cittadini. Entrambi sono valori costituzionali e crediamo che, con questa legge, entrambi vengano finalmente rispettati.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

**SERGIO COLA.** Per la verità, avremmo desiderato non discutere affatto questo disegno di legge; il desiderio è rimasto non esaudito perché, purtroppo, la mafia costituisce ancora un pericolo e va contrastata, perché purtroppo esistono altri fe-

nomeni allarmanti di cui, a dire il vero, non ho sentito parlare in questa sede se non *per incidens*, mi riferisco innanzitutto al terrorismo. Ricordiamoci quanto è avvenuto l'11 settembre dello scorso anno e non dimentichiamoci quello che è successo a Bali nonché quello che, recentemente, è successo a Mombasa. Si tratta di un fenomeno che interessa particolarmente l'Italia, che è al centro del Mediterraneo e che, purtroppo, costituisce la tappa quasi obbligata dei terroristi. Dunque, l'esigenza di tutelarsi anche da questo fenomeno ha avuto una parte non irrilevante nell'approvazione di questo disegno di legge.

A tutto ciò occorre aggiungere anche un altro elemento, approvato quasi all'unanimità, vale a dire la riduzione in schiavitù.

Ritengo che questi due fenomeni siano stati troppo trascurati nell'ambito della discussione del provvedimento in esame, che abbiamo ritenuto opportuno modificare, con grande decisione e fermezza, rispetto al testo approvato dal Senato della Repubblica e rispetto all'intendimento del Governo, tant'è che abbiamo regimentato l'articolo 41-*bis*.

E non è senza significato il fatto che questo disegno di legge, almeno per quanto concerne gli emendamenti e tutti e 6 gli articoli, sia stato approvato con una maggioranza strepitosa, nella peggiore delle ipotesi dei quattro quinti (l'emendamento Palma ha ottenuto, infatti, 105 voti favorevoli).

Però, non si può assolutamente dire che questo provvedimento non ponesse alcuni problemi, nel momento in cui si sono messe a regime le previsioni dell'articolo 41-*bis*. Indubbiamente, si tratta di problemi di rilevanza costituzionale, connessi alla necessità, che alcuni hanno avvertito, di giurisdizionalizzare il provvedimento applicativo. Quando è in ballo la libertà di un individuo, ancorché già ristretto in una struttura carceraria, i provvedimenti applicativi peggiorativi del regime di libertà non possono assolutamente sottrarsi ad un provvedimento giurisdizionale. Ma, due anni fa circa, abbiamo approvato la modifica dell'articolo 111

della Costituzione, inserendo il principio del giusto processo e la necessità di un contraddittorio delle parti. Allora, sarebbe stato preferibile — visto che la proposta è stata approvata — che questo provvedimento venisse emesso in sede giurisdizionale e nell'ambito del contraddittorio delle parti. Molte volte dimentichiamo questi argomenti che ritengo essenziali.

Intendo svolgere un'altra considerazione. Con l'irregimentazione delle previsioni dell'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, si è raggiunto anche un altro risultato: bisogna dimostrare la certezza dei collegamenti con l'esterno. Ritengo, inoltre, che un'interpretazione corretta di questa norma debba indurre a tener presente, soprattutto nell'ambito delle proroghe, il comportamento tenuto da colui che è sottoposto al regime previsto dall'articolo 41-bis.

Esisteva un'altra problematica, che è stata affrontata, benché, per la verità, non sia stata riformata nel senso desiderato. Non si è affatto parlato dell'argomento. Intendo riferirmi al trattamento umanitario connesso, a mio avviso, più che alle sentenze della Corte costituzionale, all'orientamento costante ed uniforme dell'Alta Corte di giustizia e della Corte per la tutela della Convenzione dei diritti dell'uomo che, purtroppo, in parecchie occasioni ha condannato lo Stato italiano per violazione degli articoli 5, 8 e 13 della Convenzione dei diritti dell'uomo. Per la verità, abbiamo introdotto qualche miglioramento. Lo abbiamo fatto in tema di socialità: infatti, le ore di permanenza all'aperto passano da due a quattro; la dimensione massima del gruppo passa da tre a cinque persone. Abbiamo introdotto un miglioramento anche in relazione al numero dei colloqui che, passando da uno a due, è stato raddoppiato, benché la concessione sia di carattere discrezionale. Abbiamo innovato anche in tema di corrispondenza, prevedendo esclusioni dalla censura.

Purtroppo, non abbiamo innovato — non so per quale ragione — in tema di pacchi: non so per quale motivo per una persona sottoposta al regime dell'articolo

41-bis siano previsti soltanto cinque chili, invece che dieci. Non capisco cosa abbia a che fare tutto questo con la sicurezza. Ma, anche in questo caso, ci sarà la possibilità di introdurre alcune modifiche. Qualche sforzo è stato fatto e ritengo che, a livello interpretativo, questo aspetto possa essere ulteriormente migliorato.

Ripeto che, alla fine, la *ratio* di questo provvedimento è la tutela della sicurezza nazionale, sia sotto il profilo del contrasto alla mafia sia sotto il profilo del contrasto al terrorismo e alla riduzione in schiavitù. Ritengo che il provvedimento in esame sia nella condizione di poter raggiungere questi obiettivi. Ed è per questa ragione che i deputati del gruppo parlamentare di Alleanza nazionale voteranno decisamente a favore del provvedimento.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lussana. Ne ha facoltà.

**CAROLINA LUSSANA.** Signor Presidente, i deputati del gruppo parlamentare della Lega nord Padania voteranno con convinzione a favore di questo provvedimento, apprezzando anche l'importante lavoro di approfondimento e di perfezionamento del testo che ha visto il contributo e la condivisione quasi unanime delle forze politiche presenti nei due rami del Parlamento.

Credo che il voto di oggi sia la migliore risposta alle incomprensibili esternazioni dei giorni scorsi da parte del procuratore Caselli, il quale ha accusato questo Governo di aver abbassato la guardia nella lotta alla mafia. Le modifiche che ci accingiamo ad approvare ottemperano, invece, all'esigenza di puntualizzare l'applicazione dell'articolo 41-bis, venendo incontro anche ai rilievi della Corte costituzionale e all'esperienza acquisita, negli ultimi anni, nell'adozione di questo tipo di provvedimento, come abbiamo anche avuto modo di leggere dalla relazione della Commissione antimafia.

Dall'altro, le modifiche introdotte aumentano l'efficacia preventiva del regime del carcere duro, perché — è bene ricor-

darlo subito — l'adozione del 41-*bis* non costituisce una recrudescenza immotivata del regime penitenziario, ma corrisponde a un'esigenza e a una finalità essenzialmente preventiva, ossia quella di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica, ma soprattutto di interrompere il collegamento o il pericolo di collegamento concreto ed attuale tra il criminale e l'organizzazione criminale esterna.

Per questo, noi cogliamo con grande favore il fatto che, ad esempio, si sia riusciti a mettere a regime il 41-*bis* che, finalmente, entra a far parte in modo stabile del nostro ordinamento penitenziario, ponendo fine a quella serie di proroghe che, fino ad oggi, si erano avute e che nascondevano l'ipocrisia — magari perché si temeva di incorrere in alcuni rilievi di costituzionalità — che il fenomeno mafioso si potesse ragionevolmente considerare estinto o estinguibile nell'arco di sei mesi, un anno o, al massimo, due anni. Ebbene, noi riteniamo che, comunque, la messa a regime del 41-*bis* non comporti nessuna eccezione di costituzionalità. Io ritengo che i colleghi che si sono spinti in valutazioni di questo genere siano andati al di là di quelle che saranno poi le conseguenze sotto il profilo costituzionale. Del resto, la Corte costituzionale stessa aveva mosso dei rilievi che non andavano assolutamente in questa direzione. Pertanto, il collegare la messa a regime del 41-*bis* a un suo profilo di incostituzionalità e la richiesta di giurisdizionalizzare il provvedimento sicuramente corrispondono ad una strada errata.

Vorrei ricordarlo. Il 41-*bis* non è la determinazione di una sanzione: questa spetta al potere giudiziario. La fase giurisdizionale, però, si esaurisce con la pronuncia della sentenza di condanna ed il suo passaggio in giudicato, mentre per quanto riguarda i provvedimenti di esecuzione e la loro assunzione in carico o comunque l'applicazione del trattamento penitenziario interviene, a ragione, il potere amministrativo. Quindi, il 41-*bis* non è una sanzione — ne abbiamo discusso molto in Commissione — ma una misura di carattere preventivo e, soprattutto, attiene

alle modalità di esecuzione del regime penitenziario, sia nella sua forma di custodia cautelare, sia nella forma di esecuzione della pena. Per questo, come avevo detto anche in un intervento precedente, esso rientra ampiamente nel potere amministrativo, ossia, in questo caso, nel potere massimo del ministro di giustizia che agisce e che applicherà questo tipo di provvedimento sicuramente non in modo arbitrario, ma con tutta una serie di approfondimenti e valutazioni, fornitegli dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dai dati in suo possesso e dai limiti stessi previsti dalla legge. Infatti, con le modifiche che andiamo ad introdurre ottemperiamo anche all'esigenza di una maggiore definizione dei provvedimenti che si potranno adottare, limitando la discrezionalità che fino ad oggi aveva contraddistinto il regime del 41-*bis*. Quindi, non ci sono assolutamente rischi e non c'è alcuna violazione dei diritti umani di questi detenuti condannati.

Altri aspetti positivi che volevo sottolineare riguardano il fatto che, comunque, il carcere duro, ad esempio, potrà essere applicato per non meno di un anno e non più di due anni e che per applicarlo dovranno essere fatte valutazioni più approfondite. È quanto dicevo prima: non c'è assolutamente arbitarietà. Si tratta di valutazioni frutto di un continuo monitoraggio dell'ambiente carcerario, decise per la loro delicatezza dal ministro coadiuvato dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria; quindi, si tratta di una decisione in capo al ministro. Come dicevo prima, vengono maggiormente tipizzate le misure restrittive adottabili per evitare così imprecisioni e diseguaglianze, spesso decise dei tribunali di sorveglianza sui reclami dei detenuti, da cui derivavano confusione, disordine e malcontento. Inoltre, viene precisato che il controllo dell'organo giurisdizionale sui reclami riguarda la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per l'adozione del provvedimento in questione e la congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze tutelate dalle leggi.

Altre importanti modifiche riguardano dei profili che consentiranno di superare alcune eccezioni che erano state sollevate dalla stessa Corte costituzionale. Ad esempio, si ancora il regime del carcere duro a precise condizioni che, sicuramente, serviranno a garantire una puntuale applicazione della misura mitigandone anche la severità. Inoltre, tali condizioni consentiranno anche il recupero della persona ridotta in detenzione. Ho sentito dagli interventi dei colleghi che si imputava a questo regime di non avere alcuna finalità di recupero. Noi riteniamo che questo tipo di affermazione non corrisponda assolutamente al vero. Ad esempio, è stata sottolineata la precisa finalità a cui viene sempre collegato il trattamento: si tratta di recidere il contatto fra il detenuto e l'organizzazione mafiosa. Ciò rappresenta il presupposto indispensabile per derogare ai normali trattamenti penitenziari e su cui anche la Corte costituzionale ha espresso parere favorevole. Non è più sufficiente la condanna per un certo delitto, ma è necessario motivare specificamente le ragioni di particolare pericolosità e di presunto collegamento con le organizzazioni criminali. Siamo di fronte ad un provvedimento che potremmo definire motivato e *ad personam*, con tutte le garanzie del caso.

Lo ribadisco, non si tratta di un provvedimento di natura afflittiva proprio perché è stata effettuata anche una modulazione relativa all'articolo 41-*bis*, con un trattamento che si diversifica a seconda del comportamento, della pericolosità dei detenuti e delle situazioni specifiche che si possono determinare in carcere.

Esprimiamo, inoltre, grande apprezzamento per l'ampliamento delle fattispecie criminose a cui l'articolo 41-*bis* si potrà applicare, tenuto conto di quello che è il necessario adeguamento con i tempi. Come ricordavano i colleghi il terrorismo, come la tratta di persone, sono crimini nei confronti dei quali lo Stato deve reagire con forza, determinazione e con una grande ed efficace azione di prevenzione.

Per tutti questi motivi il nostro voto sarà favorevole al provvedimento in esame (*Applausi dei deputati del gruppo della Lega nord Padania*).

PRESIDENTE. Passiamo ora ad una serie di interventi a titolo personale per i quali ciascun oratore ha a disposizione un minuto.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Chiaromonte. Ne ha facoltà.

FRANCA CHIAROMONTE. Signor Presidente, voterò contro questo provvedimento perché ho sempre considerato odiose le condizioni materiali e psicologiche cui il regime dell'articolo 41-*bis* costringeva i detenuti. Riconosco — è naturale — la necessità di rompere i legami tra il detenuto e le organizzazioni criminali di cui è parte. Ho sempre creduto, però, che lo Stato abbia il dovere — la missione sarei tentata di dire — di garantire il rispetto della dignità umana ovunque e a chiunque: ne va della barriera tra lo Stato e chi delinque, tra civiltà e barbarie.

Tutto ciò per riaffermare i dubbi che avevo anche prima, quando l'articolo 41-*bis* era formalmente transitorio: stiamo parlando di diritto, cioè di una materia in cui la forma è sostanza. Infatti, le misure emergenziali rappresentano comunque un *vulnus* nello Stato di diritto. Ora quel *vulnus* diventa definitivo, perenne. È stato sostenuto autorevolmente che l'articolo 41-*bis* cambia natura. Per me si tratta di una lesione inaccettabile e seria nel nostro Stato di diritto. A favore di questo provvedimento si è pronunciata e si pronuncerà tra breve una larghissima maggioranza di parlamentari. Con tutto il rispetto per le colleghe ed i colleghi che ne fanno parte, non mi sento in coscienza di appartenere a questa maggioranza (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale l'onorevole Bandoli. Ne ha facoltà.

FULVIA BANDOLI. Signor Presidente, anch'io voterò contro questo provvedi-

mento perché condivido molte delle ragioni che hanno sostenuto adesso l'onorevole Chiaromonte e, prima di lei, gli onorevoli Pisapia, Boato, Cento. Vi deve pur essere qualcosa che non funziona se persone tanto diverse tra loro, facenti parte anche di diversi schieramenti nutrono serissimi e motivati dubbi su questo provvedimento. Si tratta di misure peggiorative del regime carcerario; inoltre, nutro dubbi molto seri sulla loro efficacia nella lotta alla mafia.

L'articolo 41-*bis* cambia natura ed è proprio su questo che non sono d'accordo. Vorrei che venissero rispettate le garanzie, che vi fosse una diversa concezione della pena ed una giustizia più giusta di quella attuale. È molto difficile mettere insieme questi principi — me ne rendo conto — mentre è più facile, a volte, urlare sempre contro i giudici o nascondersi spesso dietro di essi.

Credo che un garantismo vero, uno Stato di diritto efficace, non abbia bisogno di provvedimenti come questo (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Mancini. Ne ha facoltà.

**GIACOMO MANCINI.** Signor Presidente, prendo con dispiacere la parola, in dissenso rispetto al mio gruppo, per preannunciare il voto contrario sul provvedimento in esame. Parlo con dispiacere perché, molto sommessamente, ritengo che tutti noi avremmo potuto percepire che l'articolo 41-*bis* rappresenta il fallimento evidente della Casa delle libertà la quale non perde occasione per sbandierare il proprio impegno a vantaggio delle libertà di tutti, ma che, invece, alla prova dei fatti, tutela unicamente la libertà o meglio l'impunità dei più illustri tra i suoi iscritti.

Forse, questa poteva essere anche l'occasione giusta per evidenziare, con una forte carica critica, che l'articolo 41-*bis* è l'unico provvedimento previsto dalla Casa delle libertà per il Mezzogiorno che viene dipinto come schiacciato dalla criminalità organizzata. Al contrario, ritengo che, se si vuole sconfiggere la mafia e nello stesso

tempo far rinascere il Mezzogiorno, occorra abbandonare definitivamente le teorie di qualche sociologo d'accatto che hanno reso famoso e fatto la fortuna di qualche professionista dell'antimafia. Sarà, inoltre, necessario puntare sull'istruzione, sulla cultura, sulla creazione di nuovi posti di lavoro, sugli incentivi ai giovani meridionali che vogliono fare impresa e su un'attenta politica infrastrutturale.

Su tutto questo il Governo ha fallito. Sta a noi essere in grado di approfittarne, riappropriandoci del concetto di libertà che appartiene alla storia della sinistra italiana (*Applausi* — *Commenti del deputato Angela Napoli*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Lumia. Ne ha facoltà.

**GIUSEPPE LUMIA.** Signor Presidente, l'articolo 41-*bis* è necessario ed indispensabile; non lede i diritti fondamentali dei detenuti e non è incostituzionale. La sua stabilità è una buona risposta al tentativo di Bagarella e degli altri boss di imporre il proprio dominio e la logica dell'impunità. Saremo chiamati presto ad altre sfide, al tentativo dei boss di condizionare il Parlamento sulla revisione dei processi, sulla confisca dei beni di mafia e sulle intercettazioni telefoniche. Certo, l'articolo 41-*bis* è solo una via, forse piccola, ma necessaria, della lotta alla mafia.

Altre vie sono necessarie, come quella culturale, sociale, politica ed economica. È stato un cammino in salita. Potevamo fare meglio, seguendo pienamente le indicazioni sostanzialmente unanimi della Commissione antimafia, come ha fatto il Senato.

Il gruppo dei Democratici di sinistra ha fatto bene a sostenere l'articolo 41-*bis* perché, per noi, la lotta alle mafie richiede impegno, coraggio e capacità di colpire i boss sempre, anche quando vogliono farsi beffa dal carcere della democrazia e della convivenza civile (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Soda. Ne ha facoltà.

ANTONIO SODA. Signor Presidente, voterò in dissenso dal mio gruppo perché considero la lacerazione che si compie, rendendo definitivo un istituto eccezionale e transitorio, grave ed irreversibile.

Quanto più le condizioni dei detenuti negli istituti penitenziari sono distruttive, in termini psicologico, morale, affettivo e sociale, tanto più non è credibile uno Stato che voglia prevenire e contrastare la criminalità mafiosa e organizzata.

Spezzare i collegamenti fra i detenuti della criminalità organizzata e le cosche, le mafie e le organizzazioni criminose sul territorio è un dovere sacrosanto dello Stato; distruggere l'umanità che deve guidare l'azione dello Stato è altro.

In questo provvedimento l'aspetto ancor più grave è contenuto nell'articolo 1, laddove si negano i benefici della legge Gozzini a quei detenuti che, pur avendone tutti i requisiti, non abbiano inteso percorrere la strada del cosiddetto pentimento o della cosiddetta collaborazione.

È stata evocata più volte in quest'aula la figura del giudice Falcone..

PRESIDENTE. Onorevole Soda...

ANTONIO SODA. ...a mio avviso con grave fraintendimento. Il giudice Falcone ha considerato la collaborazione come uno strumento sul quale costruire le indagini e ricercare la prova, non come una prova dei reati.

Ampliare e rendere diffusivo nell'ordinamento penitenziario questo istituto, in sé ambiguo e pericoloso, è un'altra di quelle gravi lacerazioni che sconvolge il nostro Stato di diritto (*Applausi*)

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Nicolosi. Ne ha facoltà.

NICOLÒ NICOLOSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, esprimo soddisfazione e consenso anche nella mia qualità di sindaco di Corleone per il provvedimento che la Camera si accinge a licenziare. Permangono, malgrado i risultati raggiunti negli ultimi dieci anni per l'impegno delle forze

dell'ordine e della magistratura, la presenza e la forza della mafia, rispetto alla quale sarebbe grave non soltanto abbassare la guardia, ma anche solo darne la sensazione.

Condivisibile, quindi, è la decisione del Governo che la Camera si accinge a fare propria, nel senso di mantenere, rafforzandole, le previsioni dell'articolo 41-bis. Lo sviluppo, il lavoro, la crescita culturale, insieme con l'abbandono dell'uso politico della lotta alla mafia, che purtroppo è ancora praticato, anche se per fortuna da pochi ben individuati ambienti politici, di cui alcuni rappresentanti siedono in quest'aula, costituiscono il necessario ed indispensabile complemento perché si raggiunga la progressiva e definitiva sconfitta della mafia nel nostro paese.

È questo l'obiettivo che dobbiamo perseguire con tutte le nostre forze, con l'impegno massimo della politica attiva, delle istituzioni e della società. In questa direzione va il presente disegno di legge e per questa ragione, insieme all'onorevole Michele Cossa, esprimo voto favorevole.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Biondi. Ne ha facoltà.

ALFREDO BIONDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo a titolo fortemente personale, conoscendo l'opinione diffusa del mio gruppo, e non soltanto dichiaro di esprimere voto contrario su questo provvedimento, ma faccio mie le dichiarazioni svolte dal collega Pisapia e da altri colleghi.

Non vi sembra strano che un liberale di vecchio stampo possa votare fondandosi sugli stessi argomenti, attraverso i quali si è espresso un giovane comunista. Credo, infatti, che certi valori non abbiano necessità di una verifica di confini e credo di poter dire che non ho bisogno di certificazioni antimafia perché sono stato difensore di parte civile, con indosso la toga, e con il ruolo di segretario del partito liberale, nel maxiprocesso, difendendo il generale Dalla Chiesa ed i suoi eredi.

Non ho bisogno di sentire soggetti che della mafia fanno opuscoli o dichiarazioni sulla stampa.

Credo di poter dire che una visione di recrudescenza, come quella che questa legge prevede e una previsione in negativo rispetto non soltanto ad una presunzione di non colpevolezza, ma ai principi costituzionali di recupero del reo, sia una misura che va contro la storia, contro i principi di diritto e contro la civiltà di questo paese. Per questa ragione, esprimo voto contrario su questo provvedimento (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Romano. Ne ha facoltà.

**FRANCESCO SAVERIO ROMANO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono molto dispiaciuto di dover esprimere un voto in dissenso rispetto al mio gruppo, che tra l'altro aveva sostenuto la proposta dell'onorevole Palma, che introduce un principio per rendere minimamente accettabile questa norma.

Devo dire tuttavia che oggi abbiamo preso lezioni di diritto dall'onorevole Pisapia e sono pronto a sottoscrivere tutti i suoi interventi (ho anche votato diversi emendamenti da lui presentati).

È vero: dobbiamo denunciare che la Casa delle libertà, sui temi della giustizia, non ha una politica, non ha una politica coerente, perché, con provvedimenti di volta in volta contraddittori, non sta indicando nulla ai cittadini. Allora mi chiedo: può un parlamentare, per ragioni di opportunità, tradire la sua cultura giuridica e, soprattutto, la sua coscienza? Può farsi soggiogare nello stato d'animo da colleghi che annunciano concessioni di « patenti di antimafiosità » a seconda del voto su questo provvedimento? Accetto la lezione di stile da parte dell'onorevole Pisapia; non accetto ricatti da parte di nessuno. Poiché tuttavia ritengo che questo provvedimento sia utile ed indispensabile e debba avere al Senato il suo corso migliorativo, mi asterrò dal voto (*Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Socialisti democratici italiani e Misto-Verdi-l'Ulivo*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Giachetti. Ne ha facoltà.

**ROBERTO GIACHETTI.** Signor Presidente, parlo a titolo strettamente personale, in dissenso dal mio gruppo. È una delle poche volte che ciò accade e lo faccio con fatica, perché credo che il lavoro svolto da tutti coloro che nel mio gruppo hanno seguito questo provvedimento, insieme a tutti gli altri componenti della Camera, sia stato portato avanti sicuramente con le migliori intenzioni.

Io sono nato politicamente con la raccolta delle firme contro la legge Cossiga e la legge Reale, e sono sempre stato convinto — e rimango convinto — che le leggi speciali non servono a risolvere i problemi. Sono ben altre le questioni che andrebbero affrontate probabilmente con maggiore attenzione, come, ad esempio, i problemi della giustizia, i fondi destinati a questo settore, la lentezza che lo affligge. Credo che con le norme ordinarie — e non con le norme speciali — noi siamo nelle condizioni, come spesso è accaduto, di battere la mafia come il terrorismo.

Per queste ragioni, signor Presidente, io voterò contro l'articolo 41-bis, non solo per una contrarietà nei confronti del provvedimento che giunge dal Senato, ma per una personale contrarietà nei confronti della norma speciale prevista dal 41-bis (*Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Socialisti democratici italiani e Misto-Verdi-l'Ulivo*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.

**GIANCLAUDIO BRESSA.** Signor Presidente, vorrei preannunciare il mio voto convintamente contrario alla modifica degli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (*Applausi dei deputati dei gruppi di Rifondazione comunista, Misto-Socialisti democratici italiani e Misto-Verdi-l'Ulivo*).

**PRESIDENTE.** Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.